

**REGIONE SICILIANA**

## GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.171 del 3 luglio 2015.

“Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e dei relativi adempimenti istruttori. Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 6 dicembre 2011”.

## La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165: “Soppressione





**REGIONE SICILIANA**


GIUNTA REGIONALE

dell'AIMA e istituzione dell'Azienda per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L.R. 15 marzo 1997, n.59" ed, in particolare, l'art.3-bis, comma 4 concernente: 'Centri autorizzati di Assistenza Agricola';

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38" ed, in particolare, l'art.14 concernente la "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" che al comma 6 prevede, per le istanze presentate per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e relative all'esercizio dell'attività agricola, l'adozione del provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine la domanda si intende accolta, o entro il diverso termine stabilito dalla regolamentazione comunitaria vigente o entro i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 concernente: 'Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola';

VISTO l'art.80 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, concernente il "Fondo di Solidarietà Regionale", il cui comma 15 prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del richiamato art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, nonché i successivi commi 16, 17, 18 e 19 che prevedono l'individuazione, da parte della Giunta regionale, dei relativi adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti in argomento;

VISTO l'art.34, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n.9, riguardante la 'Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.355 del 6 dicembre 2011 relativa a: "Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e dei relativi adempimenti istruttori";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 27 luglio 2012 relativa a: "Nuove disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 bis del decreto legislativo 15 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) – Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011";

VISTA la nota prot. n. 62459 dell'1 agosto 2014 (Allegato "A"), con la quale l'Assessorato regionale per le risorse agricole e alimentari, oggi Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nel richiamare i contenuti della normativa vigente in materia, sopracitata,






**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

rappresenta che, ferma restando la competenza dell'Ente pubblico in ordine all'emanazione del provvedimento finale, la norma, riconosce l'attività svolta nella fase istruttoria dai CAA come sussidiaria e di affiancamento all'azione svolta dalla pubblica amministrazione; che la normativa sopra richiamata prevede, altresì, che vengano definite le modalità di certificazione da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento o della formazione del silenzio – assenso; che ci si riferisce all'esercizio dell'attività agricola, intendendo ogni istanza funzionale all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività connesse, come definite dall'articolo 2135 del Codice civile, ivi comprese, le istanze afferenti agli adempimenti e agli atti autorizzativi conseguenti all'applicazione della vigente disciplina in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 9485 del 4 febbraio 2015, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea pro-tempore conferma, tra l'altro, l'attualità della proposta in argomento (Allegato "B");

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 62459/2014 viene rappresentato, altresì, che in attuazione della predetta norma, con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 355/2011 sono stati individuati, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, taluni procedimenti di competenza dell'Assessorato in argomento, riguardanti in particolare il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'accreditamento delle aziende e fattorie didattiche e





## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

l'assegnazione del carburante agricolo agevolato, e sono stati fissati dei requisiti che i CAA devono possedere, in aggiunta a quelli previsti dal citato D.M. 27 marzo 2008, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, tra cui è compresa la presentazione di una polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'art. 5 del suddetto D.M., per la copertura della responsabilità civile per danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività istruttoria affidata agli stessi CAA con la convenzione, con un massimale di rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00; CONSIDERATO che nella più volte citata nota prot. n.62459/2014, nel rappresentare che il premio per la stipula della polizza sarebbe molto oneroso per i CAA e che a favore degli stessi non si prevede alcun corrispettivo per lo svolgimento delle attività affidate con le convenzioni, si ritiene che sia possibile e sufficiente che la polizza originaria di cui all'art. 5 del richiamato D.M. 27 marzo 2008, preveda quale oggetto dell'assicurazione anche le ulteriori attività, genericamente e/o specificatamente indicate, svolte dai CAA sulla base delle specifiche convenzioni con le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3 - bis comma 4, del citato D. Leg.vo n.165/1999, ed, al riguardo, si propone, pertanto, che venga modificato il dispositivo della più volte richiamata deliberazione della Giunta regionale n.355/2011 aggiungendo al periodo "di stabilire che i predetti CAA debbano presentare al dipartimento medesimo una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 5 del D.M. 27 marzo 2008 per la copertura della responsabilità civile per danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività istruttoria affidata agli stessi CAA con la convenzione, con un massimale di rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00", la seguente dizione





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

*“il predetto requisito si ritiene dimostrato qualora nella polizza originaria per la responsabilità civile di cui al predetto articolo 5 del D.M. 27 marzo 2008, l'oggetto di assicurazione faccia esplicito riferimento anche alle attività previste da specifiche convenzioni con le regioni, secondo quanto previsto dall'art.3 – bis, comma 4, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165”;*

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea in carica conferma la superiore proposta;

RITENUTO di modificare il dispositivo della più volte richiamata deliberazione della Giunta regionale n.355/2011, nei termini sopra specificati;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di modificare il dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n.355 del 6 dicembre 2011, aggiungendo al periodo “di stabilire che i predetti CAA debbano presentare al dipartimento medesimo una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 5 del D.M. 27 marzo 2008 per la copertura della responsabilità civile per danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività istruttoria affidata agli stessi CAA con la convenzione, con un massimale di rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00”, la seguente dizione *“il predetto requisito si ritiene dimostrato qualora nella polizza originaria per la responsabilità civile di cui al predetto articolo 5 del D.M. 27 marzo 2008, l'oggetto di assicurazione faccia esplicito riferimento anche alle attività*





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

*previste da specifiche convenzioni con le regioni, secondo quanto previsto dall'art.3 – bis, comma 4, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165”, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n. 62459 dell'1 agosto 2014 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, oggi Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, costituente allegato “A” alla presente deliberazione.*

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

JT

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI  
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA  
Servizio III Interventi a supporto delle imprese

Codice Fiscale 80012000826  
Partita IVA: 0271076827

*02.08.04*  
*[Signature]*

Palermo

Risposta a prot. n. ....

del .....

Prot. n. 62459 DELIBERAZIONE N. 171 DEL 3-7-15 ALLEGATO ..... A ..... PAG. 1

Classificazione SERV 3 0034 2L

**OGGETTO:** Modifica della Deliberazione di Giunta n. 355 del 6 dicembre 2011 "Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e dei relativi adempimenti istruttori"

07 AGO 2014  
243940



Alla Presidenza della Regione  
Segreteria della Giunta regionale  
Palazzo d'Orleans - Palermo

e.p.c.

Alla Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto  
Palazzo d'Orleans - Palermo

La legge regionale 12 maggio 2010, n.11 all'articolo 80, commi dal 16 al 19, al fine di avviare un processo di *semplificazione amministrativa* e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola e di assicurare *tempi certi di istruttoria*, si propone di dare esecuzione all'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Tale norma prevede l'adozione del provvedimento finale da parte della pubblica amministrazione entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola, presentate e istruite per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008; decorso tale termine (o quello, anche più breve, stabilito dalla regolamentazione comunitaria vigente o dalla normativa relativa ai singoli procedimenti), la domanda si intende accolta.

Ferma restando la competenza dell'Ente pubblico in ordine all'emanazione del provvedimento finale, la norma riconosce l'attività svolta nella fase istruttoria dai CAA come sussidiaria e di affiancamento all'azione svolta dalla pubblica amministrazione.

La normativa sopra richiamata prevede altresì che vengano definite le modalità di certificazione da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento o della formazione del silenzio-assenso.

4/8/2014 Str. 3  
*[Signature]*



IL SEGRETARIO



Come sopra accennato, ci si riferisce all'esercizio dell'attività agricola, con ciò dovendosi intendere ogni istanza funzionale all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività connesse, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese, le istanze afferenti agli adempimenti e agli atti autorizzativi conseguenti all'applicazione della vigente disciplina in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.

In tale ambito e in attuazione della predetta norma, con delibera di Giunta n. 355 del 6 dicembre 2011 sono stati individuati, su proposta dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari, taluni procedimenti di competenza di questo Assessorato, riguardanti in particolare:

1. il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'accREDITAMENTO delle aziende e fattorie didattiche;
2. l'assegnazione del carburante agricolo agevolato.

Nella medesima delibera sono stati fissati dei requisiti che i CAA devono possedere, in aggiunta rispetto a quelli previsti dal D.M. 27 marzo 2008, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Tra essi è compresa la presentazione di una polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'art. 5 del citato D.M. per la copertura della responsabilità civile per danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività istruttoria affidata agli stessi CAA con la convenzione, con un massimale di rischio coperto pari a euro 2.000.000,00.

Considerato che il premio per la stipula di tale polizza sarebbe molto oneroso per i CAA e che a favore degli stessi non si prevede alcun corrispettivo per lo svolgimento delle attività affidate con la convenzione, lo scrivente Assessorato ritiene che sia possibile e sufficiente che la polizza originaria di cui all'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008 preveda quale oggetto dell'assicurazione anche le ulteriori attività, genericamente e/o specificatamente indicate, svolte dal CAA sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 27 maggio 1999, n. 165.


Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di modificare il dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 6 dicembre 2011, aggiungendo al periodo

*"di stabilire che i predetti CAA debbano presentare al Dipartimento medesimo una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 5 del D.M. 27 marzo 2008 per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività istruttoria affidata ai CAA con apposita convenzione, con un massimale di rischio coperto pari a euro 2.000.000"*

la seguente dizione

*"IL PREDETTO REQUISITO SI RITIENE DIMOSTRATO QUALORA NELLA POLIZZA ORIGINARIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI CUI AL PREDETTO ARTICOLO 5 DEL D.M. 27 MARZO 2008, L'OGGETTO DI ASSICURAZIONE FACCIA ESPLICITO RIFERIMENTO ANCHE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DA SPECIFICHE CONVENZIONI CON LE REGIONI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3-BIS, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165"*

Si trasmette pertanto la presente proposta a codesta Segreteria per la sottoposizione alla Giunta regionale e, per opportuna conoscenza all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, in osservanza della Delibera di Giunta n. 377/2010.



IL SEGRETARIO

L'Assessore  
(Avv. Ezequiel Paolo Reale)

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE  
REPUBBLICA ITALIANA

DELIBERAZIONE N. 171 DEL 3/7/15 ALLEGATO B PAG 1

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
Mediterranea

Ufficio di Diretta Collaborazione

Unità Regionale Siciliana 2014 - 2020 P. 1.1.1.1.1

Prot. n. 346

del

OGGETTO: Richiesta nondivisione di proposte assessoriali da sottoporre all'esame della  
Giunta regionale pendenti presso l'Ufficio della Segreteria di Giunta  
(ulteriore riscontro nota 3596 del 20/11/2014)

Al Presidente della Regione  
Ufficio della Segreteria di Giunta  
Casimiro Gibino Assessorato Regionale Siciliano

Al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura

Al Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo Rurale

64 Via S. G.

LONGI MED.

A completamento del riscontro alla nota in oggetto indicata, già parzialmente  
eseguito con nota prot. n. 9098 del 3 febbraio 2014, dopo l'ulteriore acquisizione degli  
elementi di conoscenza circa l'attualità delle proposte assessoriali, si rappresenta quanto  
segue:

- nota assessoriale prot. 46485 dell'8 luglio 2013, avente ad oggetto le disposizioni attuative della legge regionale n. 9/2013, art. 23 c. 3; tale proposta deve considerarsi *non attuale* nella considerazione che, per la ragione della norma di riferimento, essa verrà superata dal piano di indirizzo del settore forestale, in una fase di sviluppo e redazione;
- nota assessoriale prot. 27221 del 31/3/2014, non allegata, avente ad oggetto Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 (versione aggiornata); i contenuti *risultano carattere di attualità*;
- nota assessoriale prot. 54192 del 1/7/2014, con allegati, avente ad oggetto i "Programmi progetta I S-MEDIO-009 Proforbionmed - autorizzazione dei contratti dei servizi in sordanza ai sensi della deliberazione di Giunta n. 181 del 29 maggio 2013; *le problematiche trattate sono state superate, pertanto non risulta più necessaria la trattazione*;
- nota assessoriale prot. 62459 dell'8/3/2014; individuazione del procedimento di competenza dell'amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAAA) ed i relativi adempimenti istruttori; i contenuti *risultano carattere di attualità*;


4/2/2015 St2.3  
B



IL SEGRETARIO

note assessoriali prot. n. 64992 del 11/8/2014 e 72596 del 19/09/2014, con allegati, aventi, ad oggetto "Fornitura del servizio di gestione ed elaborazione informatizzata delle paghe da erogarsi agli operai assunti dagli Uffici periferici del Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali"; le problematiche trattate sono state superate, pertanto non risulta più necessaria la trattazione.

L'ASSESSORE  
(P. M. Antonino Galea)



IL SEGRETARIO